



***“LE NOVITA’ SUL CODICE
DELL’AMBIENTE”***

Parco Sasso Simone Simoncello

6 aprile 2008

Docente:

Rosa Bertuzzi 329-2103190
rosabertuzzi@libero.it

Sanzioni amministrative e/o penali???

RUMORE

Art. 10 L. 26.10.1995, n. 447
Sanzione amministrativa
da € 1.033 a € 10.330

o art. 659 cp.?
Disturbo del riposo
e della occupazione
delle persone

ENERGIA E ELETTRODOTTI

Art. 15 L. 22 febbraio 2001, n. 36
Sanzione amministrativa
da € 1.033 a € 309.874

o art. 674 c.p.?
Getto pericolo di cose

VEICOLI FUORI USO

- Art. 231 D.L.vo 152/2006 Veicoli fuori uso
- D.L.vo 209/2003 Veicoli fuori uso
- D.M. 460/99 Procedimento per rottamare i veicoli in evidente stato di abbandono

**ATTIVITA' DI
POLIZIA
GIUDIZIARIA
AMBIENTALE**

domenica 6 aprile 2008

**ATTIVITA' DI
POLIZIA
AMMINISTRATIVA
AMBIENTALE**

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

“ Norme in materia ambientale”

NON T.U.A. ma Decreto Legislativo

Legge 15 Dicembre 2004, n. 308 recante “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”



Legge 308/2004

CRITERI GENERALI DI DELEGA

- Principi e norme comunitarie
- Competenze stato-regioni-enti locali
- Sussidiarietà
- Limiti di pena e entità di sanzioni amministrative già stabiliti da legge (Art. 1, comma 8, lett. i)

NORME ENTRATE IN VIGORE DOPO LA LEGGE 308/2004

- **Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59**
“...prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”
- **D.M. 3 agosto 2005 “Definizione di ammissibilità dei rifiuti in discarica”**
- **Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195**
“..accesso al pubblico all'informazione ambientale”

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

*Ambito di applicazione,
finalità e
provvedimenti successivi*

NORME ENTRATE IN VIGORE DOPO IL D.LVO 152/06

• **Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195** “Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”

• **Decreto 5 aprile 2006, n. 186** “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1988 <<Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero>>”

• **Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284** pubblicato in G.U. n. 274 del 24.11.2006 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”

• **Legge 19 dicembre 2007, n. 243** differimento dei termini al 31.3.2008

• **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo del 152** “ Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.

NORME ENTRATE IN VIGORE DOPO IL D.LVO 152/06

Legge 26 febbraio 2007, n. 17

LA C.D. MILLEPROROGHE

Converte in legge il D.L. 28 dicembre 2006

- Prorogato dal 31.12.2006 al 30.07.2007 il termine per allestire il nuovo sistema di captazione, recupero a smaltimento RAEE
- L'attuazione sulla parte seconda del D.L.vo 152/06 slitta (per la seconda volta) al 31 luglio 2007
- Rinviato al 29 aprile 2008 il termine fissato ai Consorzi Conai (imballaggi), Cobat (batterie al piombo) e Coou (oli minerali usati) per adeguare gli statuti ai criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e libero mercato, quale novità del 152
- I rifiuti sono ammessi in discarica secondo la vecchia norma fino al 31 dicembre 2008,

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

PRINCIPALI MODIFICHE AL TUA

- Principi generali
- VIA e VAS
- Acque
- Rifiuti
- MUD
- Registro di carico e scarico

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

- **Novità e modifiche al D.Lgs. N. 152/2006**

principali novità

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

- **PARTE PRIMA**

- **Art. 3 bis** stabilisce che i principi della parte prima costituiscono regole generali sulla produzione del diritto ambientale e possono essere modificati solo con espresse leggi successive nel rispetto del recepimento del diritto europeo

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

- **Art. 3 ter** impone a tutti i soggetti, pubblici e privati, di garantire la tutela dell'ambiente con azioni ispirate a principi comunitari di cui all'art. 174 comma 2, trattato.

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

- **Art. 3 quater; 3 quinquies; 3 sexies**

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

PARTE SECONDA

Interamente abrogati e sostituiti gli artt. dal 4 al 52

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

- *Nuovo articolo 4*

Il D.Lvo. 152/06 individua modalità di semplificazione e coordinamento affinché le procedure autorizzatorie in campo ambientale siano integrate in quelle di V.I.A.

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

- *Nuovo articolo 5*

Vengono inserite alcune nuove definizioni:

- Patrimonio culturale
- Progetto preliminare
- Progetto definitivo
- Verifica di assoggettabilità
- Provvedimento di verifica
- Provvedimento di valutazione di impatto ambientale
- Autorizzazione integrata ambientale
- Autorità procedente
- Autorità proponente
- Soggetti competenti in materia ambientale

domenica 6 aprile 2008

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Nuovo articolo 5

- **La VAS ora riporta il titolo di:**
VALUTAZIONE AMBIENTALE DI
PIANI E PROGRAMMI
- **La VIA ora riporta il titolo di:**
VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI
PROGETTI

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Nuovo articolo 19 – VIA

Essa comprende:

- **Lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità**
- **Lo studio di impatto ambientale**
- **La presentazione e la pubblicazione del progetto**
- **La decisione – il monitoraggio**

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Il nuovo articolo 36 modifica alcune disposizioni del D.Lvo. 59/2005 (in particolare con riferimento al procedimento e alla conferenza di servizi)

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

PARTE TERZA - ACQUE -

Ha solo cambiato alcuni articoli

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

**Art. 74 comma 1 lett. h) introduce una nuova
definizione di acque reflue industriali**

*Mantiene la distinzione tra acque reflue
domestiche e di dilavamento, ma elimina la
specificazione del concetto di queste ultime*

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Art. 74 comma 1 lett. i) modifica la definizione di acque reflue urbane

Considera tali il miscuglio delle acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Art. 74 comma 1 lett. dd) ridefinisce la rete fognaria come sistema per il convogliamento e la raccolta di acque reflue urbane

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Art. 74 comma 1 lett. ff) introduce una definizione di scarico più simile a quella contenuta nel D.L.vo 152/99, ma più dettagliata, considerando tale qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

*Art. 74 comma 1 lett. oo) alla definizione
valore limite di emissione aggiunge alcune
precisazioni, ad esempio i valori possono
essere fissati anche per determinati gruppi o
categorie di sostanze*

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

***Art. 101 lo scarico di acque di
raffreddamento, di lavaggio deve essere
separato dagli scarichi terminali***

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

PARTE QUARTA

Ha solo cambiato alcuni articoli

Art. 177 ha aggiunto il comma 2 bis.

Il Ministero dell’Ambiente si può avvalere del supporto tecnico dell’APAT (agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) ai fini dell’attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalla parte quarta del D.L.vo 152/2006



D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4
G.U. 29 gennaio 2008
– entrata in vigore 13 febbraio 2008 –

Art. 179 comma 2 prevede che le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo od ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria debbano essere adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia



domenica 6 aprile 2008

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Art. 181 bis materie sostanze e prodotti secondari

Nuovi 5 commi sottrae dalla nozione di rifiuto le sostanze, le materie ed i prodotti secondari individuati da apposito decreto ministeriale. Nelle more del provvedimento è previsto che debba applicarsi, tra gli altri, la circolare del Ministero Ambiente 28.06.1999 (recante chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto)

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Art. 183 riscrive il deposito temporaneo- l'unica modifica è: il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi è ora ammesso fino ad un periodo di tre mesi (contro gli originari 2) indipendentemente dal quantitativo

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Art. 184 comma 5 bis

Stabilisce la possibilità di introdurre in alcune fattispecie tassativamente indicate procedure speciali per l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti e bonifica dei siti contaminati

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Art. 185 limiti al campo di applicazione

Interamente riscritto. Non introduce modifiche sostanziali;

Il coke da petrolio non è più escluso dalla disciplina dei rifiuti

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Art. 186 terre e rocce da scavo

**Interamente riscritto. Non introduce
modifiche sostanziali;**

**Non è più previsto il parere dell'ARPA per la
caratterizzazione**

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Art. 189 MUD

Ha solo sostituito il comma 3 ed inserito il comma 3 bis, in pratica:

Reintroduce l'obbligo di predisporre il MUD per i produttori di determinati rifiuti speciali non pericolosi. Esonera dall'obbligo del MUD le imprese e gli enti produttori iniziale di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Art. 190 registri di carico e scarico

È rimasto invariato sono state fatte delle aggiunte:

Il registri sono vidimati e numerati dalle CC.I.AA. competenti

Per talune attività (gestione di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi) stabilisce che gli obblighi di annotazione sui registri di carico e scarico siano correttamente adempiuti anche se vengono utilizzati i registri I.V.A.)

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Nuovo articolo 206 bis

Introduce e disciplina l'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti, al fine di garantire l'attuazione delle norme contenute nella parte quarta del D.L.vo 152/2006. In particolare l'osservatorio dovrà garantire le attività di prevenzione, l'economicità nella gestione dei rifiuti, la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Art. 212 comma 8 iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali

Interamente riscritto-

Prevede l'esclusione dell'obbligo di iscrizione all'albo dei gestori ambientali per alcune tipologie di produttori di rifiuti, ad alcune tassative condizioni

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

**Art. 252 bis introduce e disciplina la nuova
categoria dei siti di preminente interesse
pubblico per la riconversione industriale**

D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4

G.U. 29 gennaio 2008

– entrata in vigore 13 febbraio 2008 -

Ed ora affrontiamo tutto il decreto ambientale

Il codice dell'ambiente riparte da zero

dal 13 febbraio 2008 (D.L.vo 4/2008)

Novità per i rifiuti

- **Trasporto:** per l'iscrizione all'Albo basta una comunicazione con caratteristiche dei rifiuti, idoneità dei mezzi, versamento del diritto annuale
- **Rifiuti urbani:** niente criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani
- **MUD:** torna obbligatorio per chi produce rifiuti speciali
- **ROTTAMI FERROSI E NON :** per il recupero servirà una richiesta di autorizzazione
- **MATERIE PRIME SECONDARIE:** ci sarà un DM che fisserà caratteristiche dei materiali e metodi di recupero
- **TERRE e ROCCE DA SCAVO:** integrale utilizzo del deposito
- **SCARICO:** non più qualsiasi immissione ma sistema di collettamento

domenica 6 aprile 2008

IL PIU' GRAVE ERRORE DEL 152/2006

Silenzio diniego

...un'autorità competente in materia ambientale potrebbe non rispondere, non dare motivazioni e l'iniziativa imprenditoriale dovrebbe essere considerata bocciata

Ambito di applicazione

Le specifiche materie sono:

PARTE SECONDA

- Valutazione ambientale strategica (VAS)
- Valutazione di impatto ambientale (VIA)
- Autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

PARTE TERZA

- Difesa del suolo e lotta alla desertificazione
- Tutela delle acque dall'inquinamento
- Gestione delle risorse idriche

PARTE QUARTA

- Gestione dei rifiuti
- Bonifica dei siti contaminati

PARTE QUINTA

- Tutela dell'aria
- Riduzione delle emissioni in atmosfera

PARTE SESTA

- Tutela risarcitoria del danno ambientale

Il decreto non definisce la nozione di ambiente ma quella di inquinamento

inquinamento atmosferico (nella parte 4° art. 183 lett. BB) “ ogni modifica atmosferica dovuta all’introduzione nell’aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente

Inquinamento atmosferico parte 5° (art. 168 lett. A) “ ... come sopra ...

**Inquinamento “” omnicomprensivo “” parte 3° (art. 74 lett CC) ..”
introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell’aria, nell’acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando, o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell’ambiente**

Entrata in vigore del decreto

Art. 49 Commissione Tecnico Consultiva per le valutazioni ambientali.

Ha lo scopo di assicurare al Ministero il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme in materia di autorizzazioni ambientali.

Il Governo deve adottare un DPCM che preveda la istituzione di tale Commissione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto – e quindi entro il 12 luglio 2006 -.

Le attuali Commissioni restano in carica fino alla scadenza del quarto anno dall'entrata in vigore della parte prima del presente decreto.

Entrata in vigore del decreto

Art. 50 = entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto le Regioni mettono in vigore le disposizioni legislative e regolamentari di attuazione della parte del decreto relative alle autorizzazioni

Entrata in vigore del decreto

..... Sempre in materia di autorizzazioni

Le autorizzazioni che saranno rilasciate dopo l'entrata in vigore del decreto, ma la relativa domanda è stata presentata all'Ente prima, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza “vecchie”

•Norma di interesse

• Art. 186 D.L.vo 152/2006

•TERRE E ROCCE DA SCAVO

•Le terre e rocce da scavodestinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuto e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione, e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità contenute nel progetto VIA o progetto approvato dall'autorità amministrativa competente.

•Norme di interesse

• Art. 266 comma 4 D.L.vo 152

•I rifiuti provenienti da attività di manutenzione ..si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività

Disposizioni di attuazione

acque

Abroga per intero la legge Merli e il decreto legislativo 152/99

Art. 174 – sino all'adozione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di nuove disposizioni attuative sulle acque, continua ad applicarsi il DPCM 4 marzo 1996

Disposizioni di attuazione

Rifiuti

Abroga per intero

- D.P.R. 915/82
- Decreto Ronchi
- Art. 14 L. 178/2002
- Altre 8 leggi
- E BASTA ????????????

RIFIUTI

Art. 244 Ordinanze

Le P.A. quando individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori dei valori di concentrazione di soglia di contaminazione ne danno comunicazione alla Regione-Provincia-Comune competenti.

La Provincia ricevuta la comunicazione di cui al comma 1,..... diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere

L'ordinanza è comunque notificata anche al proprietario del sito.

Se il responsabile non sia individuabile o non provveda gli interventi sono adottati dal Comune

Disposizioni transitorie

rifiuti

Art 264 - I provvedimenti attuativi del Ronchi continuano ad applicarsi sino all' entrata in vigore dei nuovi.


Il Governo adotta apposito regolamento con il quale sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili con il decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

RIFIUTI

Art. 265 - Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella del presente decreto, le P.A. nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente disciplina di attuazione all'attuale decreto

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RIFIUTI



DISPOSIZIONI TRANSITORIE RIFIUTI

Tariffa per la gestione dei
Rifiuti urbani



Regolamento ministeriale
entro 6 mesi

Attività e caratteristiche dei
rifiuti per l'ammissione
alle procedure semplificate



Regolamento senza
termine

CONSIDERAZIONI FINALI

Quali sono le disposizioni del D.L.vo 152/06 già entrate in vigore ?

Nonostante vi siano ancora operatori dubbiosi in tal senso
TUTTE le disposizioni previste dal D.L.vo 152/06 sono
perfettamente vigenti dal 29 aprile 2006. Al momento solo
l'entrata in vigore delle disposizioni della seconda parte
(quelle relative a VIA VAS IPPC) è stata spostata al luglio
2007, con le sanzioni applicabili dal ottobre 2007)

CONSIDERAZIONI FINALI

E come ci si comporta nella fase transitoria?

Le rispettive parti del decreto indicano espressamente (e rispettivamente) i tempi entro cui le **regioni** dovranno conformarsi a tali norme. Inoltre nella prima parte è espressamente scritto che il **governo** avrà due anni di tempo per modificare la previgente normativa “tecnica”. L’art. 265, circa gli obblighi a carico degli **Enti Locali**, non prevede scadenza.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il T.U.A. è attualmente in vigore in tutte le sue parti anche se mancano i decreti attuativi ?

Sui famosi decreti attuativi si è fatta molta confusione: in realtà dopo il Comunicato del Ministero dell'ambiente dobbiamo considerarli non come abrogati, ma come “mai nati”. E ciò nulla toglie alla vigenza e valenza del D.L.vo 152

Ordinanza T.A.R. LAZIO 13 ottobre 2006, n. 5657

Il D.M. 2 maggio 2006 di individuazione delle tipologie di beni in polietilene da conferire agli appositi Consorzi nazionali per il riciclaggio risulta sospeso per domenica 6 aprile 2008 quanto concerne la produzione degli effetti

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Decreto Ronchi è ancora per alcune parti utilizzabile ?

Sostanzialmente no, se non per alcuna normativa tecnica attuativa del medesimo, - bonifiche - in quanto espressamente abrogato a partire dal 29 aprile.

CONSIDERAZIONI FINALI

Quale potrà essere l'iter legislativo da qui al prossimo inverno ?

Probabilmente entro l'estate verranno “risistemate” le parti 3 e 4 (acque e rifiuti) e a Ottobre il resto del provvedimento. Pare comunque che si tratterà di modifiche non strutturali ma solo relative ad alcuni particolari temi: bonifiche, nozione di scarico e nozione di sottoprodotto, ripristino della definizione di scarico “tramite condotta” — oggi tolta e quindi di difficile interpretazione e poco altro. In ogni caso ciò nulla toglie alla attuale piena operatività e vigenza dell'intero decreto.

PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI AMBIENTE CONTENUTI NELLE ORDINANZE E NEI REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 7 bis /267 Così introdotto dalla L. 16.01.2003, n. 3 Sanzione da € 25 a € 500 per la violazione ai regolamenti

Art. 7 bis comma 1 bis così introdotto dalla L. 20.05.2003, n. 116 stesse sanzioni per le violazioni alle ordinanze

Art. 265/152 Obblighi degli Enti Locali senza scadenza

Disposizioni attuazione aria

Abroga il T.U. aria DPR 203/88

Art. 281- I gestori degli impianti autorizzati devono riformulare la domanda di autorizzazione entro 4 anni

Rimarrà in vigore per 15 anni e non più a tempo indeterminato

- calendario fissato dalla Regione/Provincia

- la mancata presentazione comporta la decadenza della

LA DIFFIDA

ma che atto è ?

Amministrativa ESISTE

Penale NON ESISTE

Acque parte III

Art. 130 D.L.vo 152/06

L'autorità competente..... Secondo la gravità delle infrazioni, procede

- **ALLA DIFFIDA** stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- **ALLA DIFFIDA E CONTESTUALE SOSPENSIONE** della autorizzazione per un tempo determinato
- **ALLA REVOCA** dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida

Rifiuti parte IV

Art. 244 D.L.vo 152/06

Le Pubbliche Amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione-soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti.

La Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1DIFFIDA con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione

L'ordinanza è comunque notificata anche al proprietario del sito.

Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito Gli interventi sono adottati dall'Amministrazione competente (Comune)

Aria

IERI = Art. 10 D.P.R. 24.05.1988, N. 203

OGGI = Art. 278 D.L.vo 152/06 è uguale

L'organo competente..... Secondo la gravità delle infrazioni, procede

- **ALLA DIFFIDA** assegnando un termine per eliminare le irregolarità;
- **ALLA DIFFIDA E CONTESTUALE SOSPENSIONE** della attività autorizzata per un tempo determinato
- **ALLA REVOCA** dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida

domenica 6 aprile 2008

TUTTAVIA.....



.. La diffida rivolta ad un soggetto che sta integrando un REATO è un istituto inesistente ed irrilevante nel campo penale connesso ai reati ambientali Tecnicamente NON è ipotizzabile che un organo di P.G. **DIFFIDI** (.. e quindi **inviti..**) un soggetto a cessare l'azione penalmente illecita in atto (**fornendo prescrizioni a cui attenersi ...**)
...se questi aderisce può evitarsi la denuncia al P.M. .. ???

L'organo di P.G. che deve intervenire, nel far cessare e impedire che le conseguenze del reato vengano portate a conseguenze ulteriori

PUO' impartire ... prescrizioni ... (anche sotto forma di diffida) .. Ma tale diffida, che non va intesa in senso stretto,

NON PUO'

CONDIZIONARE IL REATO AMBIENTALE

GIA' PERFETTO O PERFEZIONATO...

Nonostante sia stata fatta la DIFFIDA non viene meno l'obbligo di procedere penalmente denunciando i fatti accertati

Cass. Pen. Sez. unite 8.2.1993, n.1228

“ Gli Ufficiali di P.G. non dismettono le loro funzioni, quanto avuta notizia di un reato, ritengano di diffidare il datore di lavoro con apposite prescrizioni ..”

**Passaggio dal DP.R. 915 al Ronchi
Passaggio dalla Legge Merli al D.L.vo 152/99**

LA GIURISPRUDENZA

La norma va applicata retroattivamente per il principio del favor rei.....

sia nel caso penale (Art. 2 c.p.)

sia nel caso amministrativo (art. 40 /689)

I PRIMI 22 DECRETI MINISTERIALI
www.comdel.it

1) Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio

Decreto 2 maggio 2006 G.U. N. 108 del 11.05.2006

Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti

I PRIMI DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI

1) Decreto Legislativo 27 marzo 2006, n. 161

G.U. n. 100 del 2 maggio 2006

“Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria”

Sanzioni previste: arresto fino a 2 anni o ammenda da € 10.000 a € 50.000

LE PRIME DELIBERAZIONI ATTUATIVE

1) DELIBERAZIONE 26 APRILE 2006

Iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212 , comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

NUOVE SANZIONI

SI APPLICA LA L. 24.11.1981, N. 689

**ad eccezione dei procedimenti sanzionatori
sulle acque (stessa disciplina del D.Lgs.
152/99)**

NUOVE SANZIONI

Parte seconda del decreto: autorizzazioni VIA, VAS, IPPC

Non prevede sanzioni

Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

Sanzioni applicabili dal 30.10.2007

VIOLAZIONI PENALI:

- Senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa revocata – arresto **0** ammenda – UNICA VIOLAZIONE APPLICABILE
- Violazione circa il contenuto delle prescrizioni contenute in autorizzazione – **solo** ammenda –
- Esercizio dell'attività dopo l'ordine di chiusura dell'impianto- arresto **0**

domenica 6 aprile 2008
ammenda -

NUOVE SANZIONI

Parte seconda del decreto: autorizzazioni VIA, VAS, IPPC

Non prevede sanzioni

Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

Sanzioni applicabili dal 30.10.2007

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE:

- 2) **Il gestore che omette di trasmettere all'Autorità competente la comunicazione di inizio lavori in rispetto a quanto prescritto AIA (sanzione da € 2.500 a € 15.000)**
- 3) **Il gestore che non comunica al Comune/Provincia/Regione i dati relativi alle misurazioni delle emissioni (sanzione da € 5.000 a € 26.000)**

NUOVE SANZIONI

Parte seconda del decreto: autorizzazioni VIA, VAS, IPPC

Non prevede sanzioni

Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - Art. 16 D.L.v o 152/06 - :

- 7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.**
- 8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri.**
- 9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti.**

NUOVE SANZIONI

RIFIUTI

Entità delle sanzioni amministrative/penali quasi uguali

Esempio: abbandono di rifiuti:

IERI

**Art. 14 comma 1
Sanzionato
dall'art. 50 comma 1
D.Lgs. 22/97
€ 206 doppio minimo**

OGGI

**Art 192 comma 1
Sanzionato
dall'art. 255 comma 1
D.Lgs 152/06
€ 206,67 un terzo del massimo**

NUOVE SANZIONI

RIFIUTI

Elemento soggettivo del trasgressore dell'abbandono di rifiuti

IERI
Dolo o colpa

OGGI
Dolo o colpa

RIFIUTI

Art. 196 = Competenze delle Regioni

- a) = la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento , sentiti le Province e i Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti
- b) = la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti
- c)= elaborazione , approvazione e aggiornamento dei piani di bonifica di aree inquinate
- d) = approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche
- e)= l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi

RIFIUTI

Art. 196 = Competenze delle Regioni

- = **f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere in materia di rifiuti**
- = **g) la delimitazione degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti**
- = **h) linee guida e criteri per l'approvazione di progetti di bonifica - individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione**
- = **i) la promozione per la gestione integrata dei rifiuti**
- = **l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti**

RIFIUTI

Art. 196 = Competenze delle Regioni

m) n) o) p) =

**Nuovo: comma 2 : per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 le Regioni si avvalgono anche delle ARPA**

RIFIUTI

Art. 197 = Competenze delle Province

- = il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti
- = Il controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del decreto
- = La verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate
- = L'individuazione, sulla base delle competenze attribuite dal D.Lgs. 267/2000, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani

RIFIUTI

Art. 197 = Competenze delle Province

Tolto:

Art. 20, comma 1, a) : le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti e livello provinciale

Art. 20, comma 1, f) : l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate ed i relativi controlli - Oggi art. 216 – Competenti le Regioni –

Art. 20, comma 1, lett. g) : l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

RIFIUTI

Art. 197 = Competenze delle Province

Uguale a prima : Comma 3

Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti.

Vedi art. 13 e 15 /689

Vedi art. 223 disp. att. C.p.p.

RIFIUTI

Art. 197 = Competenze delle Province

Nuovo comma 6

**Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di
vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali**

??

Ma se abroga tutto ciò che era attuativo del Ronchi?

RIFIUTI

Art. 198 = Competenze dei Comuni

IERI (Ronchi) = effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa

OGGI = concorrono nell'ambito delle attività degli A.T.O. alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito continua ad applicarsi il D.Lgs. 267/2000

RIFIUTI

Art. 198 = Competenze dei Comuni

Comma 1 = I Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli A.T.O. ..alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara indetta dall'ATO i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani ..(art. 113 TUEL).

Comma 2 = I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che dovranno stabilire: a) b) c) d) e) f) g)

RIFIUTI

Art. 198 = Competenze dei Comuni

TOLTO

Comma 3 competenza circa l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati

Comma 4 nell'attività di gestione dei rifiuti urbani i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni

Comma 5 potere di istituire servizi integrativi per gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani

Comma 6 sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste

Comma 7 la privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati

NUOVE SANZIONI

RIFIUTI

Veicoli fuori uso e pneumatici fuori uso

D.Lgs. 209/2003

Pare che sia una delle poche norme - attuativa del Ronchi - che rimane in vigore dopo l'entrata in vigore del Decreto

Art. 231 “Veicoli fuori uso non disciplinati dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209

NUOVE SANZIONI

RIFIUTI

PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

IERI

Art. 55 bis = tutti gli introiti
alle Province, ad eccezione
dell'abbandono dei rifiuti
che vanno ai Comuni

OGGI

Art. 263 = tutti gli introiti
alle Province, ad eccezione
degli imballaggi
che vanno ai Comuni

NUOVE SANZIONI

RIFIUTI

**ORDINANZA-INGIUNZIONE
RELATIVA AL CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO: provincia e
non più Comune**

NUOVE SANZIONI

POTERI DEL SINDACO CIRCA LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI

IERI
ART. 14 E 50

OGGI
Uguale negli
ARTT. 192 E 255

NUOVE SANZIONI

DIFFERENZA TRA RIFIUTO LIQUIDO (parte quarta del 152 – amministrativo) E SCARICO (parte terza del 152 – penale) Vedi Cassazione Penale 3588/06

Parte terza

Art. 74 ff) scarico e Art. 74 g) h) i) Acque reflue domestiche, industriali, urbane

Parte quarta

Art. 183 definizione di scarico idrico

Art. 185 non rientrano nel campo di applicazione parte quarta gli scarichi idrici

Art. 192 divieto di immissione di rifiuti allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee

ABBANDONO DI RIFIUTI, DEPOSITO INCONTROLLATO, DISCARICA ABUSIVA.

domenica 6 aprile 2008



RIFIUTO

Art. 183, comma 1, lett. a)

- 1) si disfi**
- 2) abbia deciso**
- 3) abbia l'obbligo**

Classificazione dei rifiuti individuata dal legislatore italiano:

- URBANI
- SPECIALI
- PERICOLOSI
- NON PERICOLOSI



Fulcro della normativa: GESTIONE

SCOPI della GESTIONE dei RIFIUTI

Limitare la quantità dei rifiuti da gestire

Recupero

Riutilizzo

Riciclaggio

Raccolta

Trasporto

Smaltimento



ABBANDONO DI RIFIUTI

(Amministrativo)

Art. 255 - Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

€ 105 € 620

€ 25,00 a € 255,00 se non pericolosi e non ingombranti.

ABBANDONO DI RIFIUTI

**L'abbandono di rifiuti deve essere occasionale,
non ripetuto sistematicamente.**

Cass. Pen. 10 Novembre 2000, n. 133


PRIVATO-IMPRESA-ENTE



DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

Art. 183, comma 1, lett. m)

**Raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti e alle
condizioni espressamente elencate
nella norma.**



DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

E' da considerare una fase preventiva autonoma rispetto al recupero vero e proprio.

3 REQUISITI:

1) deposito nel luogo di produzione;

2) può essere effettuato solo dal soggetto che ha prodotto i rifiuti;

3) tipi omogenei.

DEPOSITO INCONTROLLATO

Art. 256 comma 2 D.Lgs. 152/06

Chi si disfa di un modesto cumulo di rifiuti mediante il suo deposito o il suo abbandono in un'area, seppur non in modo stabile, ma con condotte occasionali ed episodiche ..(ma solo titolari di imprese o responsabili di

DEPOSITO INCONTROLLATO

Violazione penale

Non pericolosi : pena alternativa obblazionabile

art. 162 bis. C.p.

Pericolosi: pena congiunta

sentenza di condanna

o art. 444 c.p.p.

o Decreto Penale Condanna



DISCARICA ABUSIVA

Art. 256 comma 3 D.Lgs. 152/06

**Quando si adibisce un'area allo smaltimento
(deposito nel suolo e nel sottosuolo) di rifiuti
senza la prescritta autorizzazione**



NO DISCARICA

Gli impianti in cui i rifiuti sono **depositati temporaneamente** per poi essere destinati ad operazioni di **recupero, trattamento, smaltimento**, o lo **stoccaggio** dei rifiuti stessi, in **attesa** di smaltimento

DISCARICA ABUSIVA

Requisiti:

Intenzione del proprietario del sito e produttore dei rifiuti all'abbandono degli stessi;

Permanenza dei rifiuti in luogo che, organizzato o non a riceverli, viene utilizzato per continui scarichi anche intervallati nel tempo, di rifiuti di diversa natura e provenienza

NUOVA NORMA SULLE DISCARICHE

D.M. 3 AGOSTO 2005

**“ I RIFIUTI SONO AMMESSI IN DISCARICA,
ESCLUSIVAMENTE, SE RISULTANO
CONFORMI AI CRITERI DI
AMMISSIBILITA' DELLA
CORRISPONDENTE CATEGORIA DI
DISCARICA ...”**

NUOVE SANZIONI

Acque

Entità delle sanzioni amministrative/penali quasi uguali

Es. superamento del valore del limite di emissione

IERI

Art. 54 D.Lgs. 152/99
Da £ 5.000.000
a £ 50.000.000

OGGI

Art. 133 D.Lgs 152/06
Da € 3.000
A € 30.000

NUOVE SANZIONI

Acque

IERI

Art. 56 co. 4 /152

OGGI

Art. 135 co. 4/152

“Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689”

NUOVE SANZIONI

Acque

IERI

Art. 61 D.Lgs. 152/99

OGGI

Art. 140 D.Lgs. 152/06

“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi”

NUOVE SANZIONI


Aria

Abroga per intero il D.P.R. 203/88

Stesse sanzioni penali di prima

TUTTE OBLAZIONABILI

Perché punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda



**Art. 162 bis c.p. =
metà del massimo dell'ammenda**

NUOVE SANZIONI

Aria

...NUOVO IMPIANTO SENZA AUT. O CON AUT. SCADUTA, SOSPESA, REVOCATA Art. 279 “

ieri .. NON oblazionabile ex 162 bis c.p. ...

OGGI OBLAZIONABILE Perché la sanzione prevede arresto o ammenda ..



IL DANNO AMBIENTALE

domenica 6 aprile 2008

119

IERI - Art 18, legge 349/86 – ABROGATO

1° comma “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.

TESTO UNICO AMBIENTALE

Esso prevede un titolo apposito, composto da 20 articoli e qualifica il danno ambientale quale:

“qualsiasi deterioramento misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”

Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente

Abroga l'art. 18 L. 349/86 – individua il Ministero quale autorità competente – riprende i criteri di prevenzione e riparazione – ordinanza ministeriale

Danno ambientale

IERI

→ Art. 18 L. 18/07/1986, n. 349

OGGI

→ Dall'art. 299 all'art. 318 del D.Lgs.
152/06

Danno ambientale

- **La responsabilità penale** (es. art. 632, 633, 635, 636, 638, 639, 423, 423 bis, 424, 426, 434 c.p.)
- **La responsabilità civile per danno ambientale** (Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito)
- **I limiti e le procedure per ottenere l'effettivo risarcimento del danno ambientale**

Danno ambientale

LE NOVITA' APPORTATE DAL NUOVO DECRETO

- Attività di prevenzione
- L'operatore deve fare comunicazione entro 24 ore
- Il Prefetto nelle 24 ore successive deve fare la comunicazione al Ministro dell'Ambiente
- Sanzione a carico dell'operatore che non provvede = sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000 né superiore a € 3.000 ogni giorno di ritardo

Danno ambientale

**Grossa novità :
ordinanza ministeriale**

POLIZIA EDILIZIA

NEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

“ Norme in materia ambientale”



DIFFERENZE TRA

Terre e rocce da scavo **Inerti da demolizione**

NO RIFIUTO

SI RIFIUTO

Terre e rocce da scavo ART. 186/152

E' consentita la movimentazione di terre e rocce da scavo al di fuori dei rifiuti in presenza di particolari condizioni

PROGETTO

AUTORIZZAZIONE

RIUTILIZZO

PARERE ARPA O LABORATORIO ANALISI

CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE

Terre e rocce da scavo ART. 186/152

IMPORTANTE !!!!

Conoscere la destinazione d'uso del materiale (è consigliabile che sia scritto in concessione edilizia), limitata ad un utilizzo effettivo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati

Inerti da demolizione

SI RIFIUTO

Ma chi è il soggetto responsabile ?

**Proprietario
dell'immobile
oggetto di
demolizione**

oppure

**Titolare della ditta
incaricata alla
demolizione**

I MATERIALI BITUMINOSI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONE STRADALI SONO RIFIUTI?

Cass. Pen. 16/6/2006, n. 20762

1° GRADO  **Abbandono incontrollato di
rifiuti speciali NON pericolosi**

Ma l'Assessore è responsabile?

**Perché il materiale è stato riutilizzato senza
alcuna operazione di recupero, ..è rifiuto?**

.. Ma era deposito temporaneo ..?

Il materiale proveniente da attività di manutenzione è rifiuto?

Art. 266 c 4/152 “ I rifiuti provenienti da attività di manutenzione ... si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”

..... Ma sono spariti i 30 kg Decreto Ronchi ?

Il materiale proveniente da attività di manutenzione è rifiuto?

Art. 212 c 8 Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti

NON PERICOLOSI come attività ordinaria

PERICOLOSI in quantità **NON** superiore a 30 kg o litri 30 al giorno

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Il materiale proveniente da attività di manutenzione è rifiuto?

Art. 193 c. 4 NO F. I. R. per:

- **Trasporto rifiuti urbani**
- **Trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di kg. 30 o litri 30.**

Gestione rifiuti

Gli adempimenti

- **Iscrizione Albo Gestori Ambientali**
- **F.I.R.**
- **Registro di carico e scarico**
- **MUD**

Formulario per il trasporto

- Con il DM 145/98 è stato definito un modello uniforme di formulario da vidimarsi prima dell'uso
- La vidimazione deve essere effettuata gratuitamente dalle Camere di Commercio o dall'Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro)
- la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA acquisti prima dell'utilizzo dei formulari medesimi
- I soggetti che per esigenze operative utilizzano contestualmente più bollettari dovranno prestare particolare attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari

Formulario per il trasporto

- nel caso in cui i formulari siano tenuti mediante strumenti informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere predisposto dalle tipografie autorizzate [...] e deve essere sostanzialmente conforme al modello riportato negli allegati A e B al citato decreto ministeriale n. 145/1998

Formulario per il trasporto

- 1^a copia produttore/detentore
- 2^a copia trasportatore (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario)
- 3^a copia destinatario
- 4^a copia produttore/detentore (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario)-La 4^a copia deve essere trasmessa al produttore/detentore dal trasportatore.

Formulario per il trasporto

- La ricezione della **quarta copia** (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario) **limita la responsabilità del produttore/detentore** rispetto alla corretta gestione del rifiuto da parte dell'impianto autorizzato.

Formulario per il trasporto

- I formulari devono essere **conservati per cinque anni** (art. 15, comma 2), ma “costituendo parte integrante dei registri di carico e scarico” è possibile che debbano essere conservati **per un periodo più lungo** (cinque anni dalla data dell’ultima registrazione e, per le discariche, a “tempo indeterminato” fino alla cessazione dell’attività)

Formulario di identificazione

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15)

Serie e Numero: del .../.../...
Numero registro:

(1) Produttore/Detentore:
.....
unità locale:

C. fisc.: N. Aut/Albo: del .../.../...

(2) Destinatario:
.....
Luogo di destinazione:

C. fisc.: N. Aut/Albo: del .../.../...

(3) Trasportatore del rifiuto:
.....
C. fisc.: N. Aut/Albo: del .../.../...
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

Annotazioni:
.....
.....

(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione:
.....
Codice Europeo:/.....
Stato fisico: [1] [2] [3] [4]
Caratteristiche di pericolo:
N. Colli/contenitori:

(5) Rifiuto destinato a: [recupero/smaltimento]
Caratteristiche chimico/fisiche:

(6) Quantità: (-) Kg o litri (P. Lordo: Tara:)
(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal più breve):

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (Sì) (NO)

(9) Firme:
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE:
FIRMA DEL TRASPORTATORE:

(10) Cognome e nome del conducente Targa automezzo:
..... Targa rimorchio:
Data/ora inizio trasporto: del .../.../...

(11) Riservato al destinatario
Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero
(-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri):
(-) respinto per le seguenti motivazioni:

Data FIRMA DEL DESTINATARIO:

domenica 6 aprile 2008

Registri di carico e scarico

- Devono tenere il registro i soggetti obbligati a presentare il MUD (art. 11, comma 3):
 - i produttori di rifiuti pericolosi
 - i produttori di rifiuti NON pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali e industriali o da trattamenti effettuati sui fumi o sulle acquee chiunque effettua:
 - raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi
 - commercio e intermediazione
 - operazioni di recupero e di smaltimento

Registri di carico e scarico

- Carattere strumentale del registro rispetto al MUD:
“registro di carico e scarico [...] su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative e i rifiuti da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto”

Registri di carico e scarico

- Il DM 148/98 ha definito due modelli di registro (uno per produttori, trasportatori e gestori e uno per intermediari e commercianti senza detenzione).
- I registri prevedono una stretta relazione con i formulari di trasporto.
- Vidimazione da effettuarsi presso l'Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro)

MUD – soggetti obbligati

- chiunque effettua:
 - raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi
 - commercio e intermediazione
 - operazioni di recupero e di smaltimento
- imprese ed enti che producono:
 - rifiuti pericolosi
 - rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lett. c), d) e g)

L'illecito in generale

Cav. Avv. Rosa Bertuzzi

domenica 6 aprile 2008



IL CONCETTO DI ILLECITO A LIVELLO GIURIDICO

L'illecito consiste in una condotta umana cui la legge collega l'applicazione di una sanzione amministrativa o penale:

AMMINISTRATIVA: IRROGATA DIRETTAMENTE

PENALE: SENTENZA GIUDICE

Connessione obiettiva : art. 24 L. 24.11.1981, n., 689

**↓
Competenza del Giudice penale (ma solo se non è stato effettuato il pagamento)**

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

L. 24.11.1981 N. 689

“La sanzione amministrativa rappresenta una misura diretta a punire l’autore della violazione, con finalità di dissuasione del soggetto responsabile e degli altri consociati dal commettere in futuro il medesimo fatto”



**L'ILLECITO AMMINISTRATIVO E IL REATO:
FINALITA' E CONSEGUENZE**

Depenalizzazione

Illecito amministrativo originario e derivato

DIFFERENZA TRA:

MULTA

AMMENDA

CONTRAVVENZIONE

SANZIONE AMMINISTRATIVA

PENA PECUNIARIA

SANZIONE PECUNIARIA

ILLECITO AMBIENTALE


A volte non è facile capire se penale o amministrativo:

Es. ieri era scarico (152) o rifiuto liquido(22)

Oggi, per alcuni studiosi, è molto meno complicato, mentre per altri è ancora più difficile stabilire la differenza.

Il nuovo Decreto Legislativo sancisce:

“Tutte le immissioni in corpo idrico”, e quindi elimina le immissioni tramite condotta quale elemento distintivo per la applicazione del Decreto sui rifiuti e quello sulle acque



ILLECITO AMBIENTALE

E quando ancora non si sa se sarà penale o amministrativo ma si deve procedere per un intervento?

-Quando l'ingresso in azienda viene vietato

-Prelievi : organi competenti (Cass.Pen.1872/91 “..tutti gli organi di P.G., ANCHE AVVALENDOSI DI PERSONE IDONEE – AUSILIARI-

-Pozzetto di ispezione (rappresenta per la P.A. un momento di irrinunciabile fonte di verifica ”gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo”


PRELIEVO

E' un atto amministrativo o penale?

Quali procedure / atti?


La L. 689/81 o il c.p.p.?

- 5) **Il prelievo viene fatto di iniziativa senza obbligo di preavviso. Basta una sola aliquota prelevata e sigillata in loco.**
- 6) **Una volta effettuato il prelievo è necessario avvisare il privato dell'inizio delle analisi onde consentirgli di intervenire anche con l'ausilio di un consulente tecnico**



PRELIEVO

Corte Costituzionale n. 248 del 28.07.1983 “..se è logico che l’autorità amministrativa, cui compete il diritto di effettuare i campionamenti delle acque, non abbia l’obbligo di preavvisare il titolare dello scarico circa il momento in cui verranno effettuate le operazioni di prelievo per evitare che possano esser apportate modifiche agli scarichi e di conseguenza fatte sparire le tracce di ogni irregolarità, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda il momento delle analisi delle acque campionate. Infatti queste debbono essere esaminate con la massima tempestività stante la loro deteriorabilità e pertanto le analisi non sarebbero utilmente ripetibili nel corso del successivo procedimento penale.



PRELIEVO

**Solo se si segue questa procedura gli
atti diventano irripetibili e cioè
vanno direttamente davanti al
giudice**

**Cass.Pen.: l'omessa notifica regolare dell'avviso
è l'unica irregolarità che sottopone l'atto a
nullità assoluta**

Ma come avviene :

Art. 15/689 comunicazione

Art. 223 Disp.att.ne c.p.p. avviso

- **Via fax ?** **NO**
- **Via Telefonica ?** **SI**
- **Via Email ?** Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005 decreto ministeriale contenente le "Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certi
••• e D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" **SI/NO**
- **A mezzo notifica? SI**

Sanzioni amministrative

Parte quarta – rifiuti -: Art. 16/689

Istanza di audizione

Ordinanza-ingiunzione

Ricorso al Giudice ordinario

Parte terza - Acque - : no art. 16/689 (l'agente dovrà indicare nel verbale l'entità minima e massima della sanzione edittale)

La sanzione viene determinata dalla Provincia

scritti difensivi senza conoscere l'entità della sanzione

avverso l'ordinanza-ingiunz. È ammesso ricorso al

Giudice ordinario

I PRINCIPI GENERALI DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

Applicabilità della L. 24.11.1981, n. 689

Es: in materia di tutela delle acque, la condotta di effettuazione di uno scarico di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 124 del D.L.vo 152/2006 è sanzionata dall'art. 133 1° comma del medesimo decreto; tuttavia, in nessuna disposizione del citato decreto n. 152 del 2006 sarebbe possibile rinvenire la disciplina organica di tale illecito amministrativo e del procedimento di irrogazione della relativa sanzione.

OPPOSIZIONE davanti al giudice ordinario e non davanti al giudice amministrativo (art. 22 /689)

Il medesimo discorso può valere per tutti gli illeciti amministrativi ambientali. domenica 6 aprile 2008 158

IL PRINCIPIO DI LEGALITA'

COSTITUZIONE Art. 25 secondo comma

AMMINISTRATIVO Art. 1/689

Ieri art 106 TULCP Oggi Art. 16 L. 16.1.2003 n. 3

PENALE Art. 2 c.p.

TECNICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE

Relatore: Rosa Bertuzzi

domenica 6 aprile 2008



Art. 348 c.p.p. “ ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA”

Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia Giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole”.

Art. 354 c.p.p. “ Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle persone e sulle cose. “ ...gli ufficiali di P.G. compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose.”


Art. 244 c.p.p....l’Autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ogni altra operazione tecnica”



RILIEVI FOTOGRAFICI

“ un verbale illustrato ”

Il giudice vede lo scempio paesaggistico ambientale



L'USO DEL COMPUTER NELLE INDAGINI RIGUARDANTI LA TUTELA DELL'AMBIENTE

**Consentito: rende più agevole e più agile
l'attività di indagine**

ARRESTO - FERMO

Art. 380 - Art. 384 c.p.p.



ATTIVITA' DI INDAGINE E GARANZIE DIFENSIVE

QUANDO LA POLIZIA
GIUDIZIARIA PUO' O DEVE
AVVISARE IL DIFENSORE ?

PRESENZA DEL DIFENSORE

(obbligatoria o facoltativa)

Art. 350 c.p.p. Sommarie inf. dell'indagato

Art. 356 c.p.p. Perquisizione e sequestro

Art. 364 c.p.p. Interrogatorio, ispezione, confronto

Art. 391 c.p.p. Ud. convalida arresto e fermo

Art. 401 c.p.p. Incidente probatorio

Art. 441 450 – Giudizio abbreviato e direttissimo

Art. 420 c.p.p. “ud. preliminare” costituz. Parti



ART. 350 - S.I.T.

Comma 3 – Presenza necessaria del difensore

(la P.G. invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, lo nominerà d'ufficio)

Comma 6 – le s.i.t. assunte senza l'assistenza del difensore (ma solo sul luogo e nell'immediatezza del fatto) è vietata ogni documentazione e utilizzazione

Legge 31 luglio 2006, n. 241

“Concessione di indulto”

“E’ concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale.....”

IL PROCESSO PENALE

“DIRITTO PROCESSUALE PENALE”

c.p.p. - D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988 “ codice Vassalli” sostituisce il c.d. codice Rocco del 1930



Fine e grazie di tutto

Avv. Rosa Bertuzzi

rosabertuzzi@libero.it

329-2103190

domenica 6 aprile 2008

170

LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI FUORI USO

RADIAZIONE: (atto del Pubblico Registro Automobilistico che consiste nella “ELIMINAZIONE”, dallo stesso, dei beni ivi registrati..

RADIAZIONE per: (nel modulo PRA è la CAUSALE)

DEMOLIZIONE del veicolo;

ESPORTAZIONE;

NON PIU' IL RITIRO DEL VEICOLO dalla circolaz. – utilizzo su area privata ..

CANCELLAZIONE d'ufficio ..



D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 – C.d.S.

-Art. 15. *Atti Vietati*

c. 1 lett. f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,

Art. 103 Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

....obbligo di comunicazione al PRA, entro 60 giorni, la cessazione dalla circolazione di V.(ieri .. non avviati alla demolizione) per la definitiva **esportazione all'estero** del veicolo stesso

OGGI NON PIU' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Art. 103 C.d.S. .. Trova la seguente applicazione:

...il PRIVATO (*intestataro*) può chiedere la radiazione al PRA del veicolo di sua proprietà SOLO (*unico caso*) se lo destina a circolazione su area privata non ad uso pubblico.....

(dichiaraz. In “causale”+ autocertificazione)

Art. 159 C.d.S. .. Rimozione e blocco dei veicoli

(c.5 “ Gli organi di Polizia possono altresì procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l’Ente proprietario della strada....)

Art. 215 C.d.S. .. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

(c.1- trasportato e custodito in luogo apposito

c. 2 I veicoli sono restituiti all’avente diritto previo rimborso delle spese

c. 4 Trascorsi 180 giorni dalla notificazione del verbale..senza che il proprietario o .. Il veicolo può essere alienato o demolito ...)

Art. 397 D.P.R. 16.11.1992, N. 495 .. Rimozione del veicolo


Art. 183 DEFINIZIONI

si intende per **RIFIUTO**... sostanza o oggetto riportato nell'allegato A (stessi contenuti del CODICE CER) di cui il detentore :

SI DISFI ...

o **ABBIA DECISO....**

o **ABBIA L'OBBLIGO DI DISFARSI..**



ELEMENTO SOGGETTIVO E ELEMENTO OGGETTIVO

RIFIUTI URBANI



- C) DOMESTICI, ANCHE INGOMBRANTI
- D) NON PERICOLOSI
- E) SPAZZAMENTO STRADE
- F) GIACENTI SU STRADE E AREE PUBBLICHE
- E) VEGETALI
- F) ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

RIFIUTI SPECIALI



- A) ATTIVITA' AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI
- B) DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE, SCAVO
- C) LAVORAZIONI INDUSTRIALI
- D) LAVORAZIONI ARTIGIANALI
- E) ATTIVITA' DI SERVIZIO
- F) RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI
- G) MACCHINARI E APPARECCHIATURE DETERIORATI E OBSOLETI
- H) VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E LORO PARTI
- I) COMBUSTIBILE DERIVATO DA RIFIUTI



REQUISITO SOGGETTIVO: volontà o obbligo di disfarsi in capo al proprietario....

REQUISITO OGGETTIVO: (previsti in via alternativa) es. consegna ad un centro di raccolta, eliminazione della targa ma non ancora consegnato

...in passato maggiori difficoltà a individuare il momento in cui il Veicolo si trasformava (giuridicamente) in rifiuto...parte della dottrina...”fino a quando è targato non è rifiuto” indipendentemente dalle condizioni di degrado o abbandono.....

ART. 183 D.lvo 152/06 Norme in materia ambientale

OGGI - ALLEGATO A

IERI - CODICE C.E.R. 2002

(Catalogo Europeo Rifiuti)

***= pericoloso**

Al Codice n° 16.01: veicoli fuori uso

D.Lvo 152/06 T.U.A.

Art 192 .. Divieto di abbandono

.. È vietato abbandonare rifiuti

...costituisce il PRECETTO per l'abbandono di rifiuti..

*Comma 3.....chiunque..... è tenuto a procedere alla **rimozione**, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ...*

**Applicabile solo ai veicoli superiori a 35 q.li
e motoveicoli**

Art. 231 D.Lvo 152/06 T.U.A.

..alla demolizione provvede solo il centro di raccolta o la casa costruttrice

Centro di raccolta:

(Art. 3 p D.Lvo 209/2003)

“impianto di trattamento (autorizzato ex D.lvo 22/97) e che effettua **ALMENO le operazioni di messa in sicurezza e demolizione.....**

Commi 3, 4, 5, 6, “veicoli rinvenuti da organi pubblici..”

o..non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione :conferiti ai centri di raccolta

Art. 255 D.Lvo 152/06 T.U.A.

..contiene le sanzioni relative alle violazioni del precetto dell'Art. 192 e 231

Veicoli superiori a 35 q.li o motoveicoli:

(rifiuti ingombranti -in quanto veicoli-)

Sanzione: da € 105,00 a € 620,00,

applicabile € 206,67.

D.Lvo 152/06 T.U.A.

Art.262 . Irrogazione della sanzione

....sempre la **Provincia**...

Art. 263(introito dei proventi come sopra).....

Caso della responsabilità penale a carico del proprietario del terreno nel caso di inottemperanza alla ordinanza del Sindaco

– casi in cui non sussiste la dimostrazione del dolo o colpa – egli non può essere chiamato a rispondere di tale sistema sanzionatorio né può essere destinatario della specifica ordinanza dei rifiuti

ex art. 255 comma 3



PROPRIETARIO DEL TERRENO

INOTTEMPERANZA DELL'ORDINANZA SINDACALE

(art. 255 comma 3)

CHIUNQUE non ottempera all'ordinanza di cui
all'art. 192 comma 3 (D.lvo 152/06) **A R R E S T O**



DECRETO 22 OTTOBRE 1999, n. 460

OGGI ANCORA APPLICABILE ? SI

**Conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore
o rimorchi rinvenuti da **ORGANI PUBBLICI****

...NON RECLAMATI DAI PROPRIETARI.

**..E DI QUELLI ACQUISITI EX ARTT. 927, 929,
923 Cod. Civ.**

((Scopo: trasformare il V. in rifiuto))


2 CASI





1° CASO.. Art. 1 - 460/99

Veicolo privo di targa o contrassegno di identificazione in condizioni da far presumere lo stato di abbandono (art. 6 Ronchi)



Conferimento provvisorio ad un centro di raccolta




Notificazione al proprietario



Dopo 60 gg. da notifica o rinvenimento senza “attività”

prop. **SI CONSIDERA COSA ABBANDONATA** 18





“...segue 1° caso”

Cosa abbandonata: quindi RIFIUTO

..decorso il termine il CENTRO DI RACCOLTA procede alla *demolizione*...previa richiesta di cancellazione dal PRAgli organi di polizia forniscono dati (se conosciuti) e documenti (se rinvenuti) per la presentazione della richiesta di *radiazione* dal Registro.

2° casoArt. 2 – 460/99


Veicolo in **divieto di sosta** (artt. 6, 7, 157, 158, 175 C.d.S.) per oltre 60 giorni – aree pubbliche o priv. uso pubblico, aree pubb. destinate a parcheggio a pagamento

CON O SENZA TARGA

L'organo di polizia dispone (dopo verifica assenza denuncia furto) **CONFERIMENTO** per **TEMPORANEA CUSTODIA** c/o Centro Raccolta

Comunicazione al Sindaco ex art 927 c.c.





“Segue 2° caso”

Pubblicazione Albo Pretorio

Notifica al proprietario (intestatario) dell’invito a ritirarlo entro termini dell’ Art. 929 c.c. (1 anno) con esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione..

Decorso il termine (1 anno) senza ritiro e pagamento delle spese = il centro procede a demolizione (o l’Ente dispone la vendita se conveniente)

La cancellazione PRA a cura del centro.

INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209

Parco circolante in Italia anno 2004 registri PRA

AUTOVETTURE 36.906.224

AUTOBUS 110.780

MOTOCICLI 5.053.000

AUTOCARRI 120.000

tot. 42.000.000 + “mezzi pesanti”

Tot. 37.945.339 + “mezzi pesanti”

Numero demolitori anno 2002 :3703

Numero demolitori anno 2004:2600

Fasi della demolizione

INGRESSO VEICOLO

MESSA IN SICUREZZA

SMONTAGGIO


STOCCAGGIO



**DIRETTIVA 2000/53/CE (Veicoli fuori uso-
Testo vigente) così modificata dalla Decisione
del Consiglio U.E. del 20.09.2005 (GUUE
30.09.2005 n. L 254/69)**

SCOPO: Riduzione dell'uso di sostanze pericolose

**Ogni anno i veicoli fuori uso nella
Comunità Europea producono 8/9 milioni
di tonnellate di rifiuti**



DIRETTIVA 2000/53/Ce

Art. 2 “ Definizioni”

...”**veicolo**” ..quelli di cui alle categorie **M1** e **N1**..

...”**veicolo fuori uso**”...veicolo che costituisce
rifiuto

Cat. M1:autovetture, autocaravan, veicoli blindati per trasp.
pers. Autofunebri, autoambulanze

Cat. N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
inferiore a 3,5 t.

Attuazione alla direttiva 2000/53/Ce

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.209

Veicoli fuori uso:

Sono i veicoli a FINE VITA che costituiscono rifiuto

Art. 1 “ campo di applicazione”

... si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso..

((componenti)) 

Art. 3 comma 2

..un veicolo è classificato (e non considerato) FUORI USO(ex comma 1 lett b):

C) Con la consegna ad un centro di raccolta

D) ...rinvenuto da organi pubblici e non reclamato..

E) ...provvedimento dell'autorità Amm.va o Giudiziaria

F) ...anche se giacente in area privata e risulta in evidente stato di abbandono

E S C L U S I

Veicoli d'epoca, storici, di valore per collezionisti ... e conservati in modo adeguato, pronti all'uso o in pezzi di ricambio smontati

Art. 5 comma 8

**... la “cancellazione” dal PRA... avviene
ESCLUSIVAMENTE a cura del titolare del
centro di raccolta, concessionario,
automercato... ENTRO 3 GIORNI ...**

LE VIOLAZIONI SANCITE DALL'ART. 5

SANZIONE DI € 1.666,67 (Art. 13 c.4)

Decreto Legislativo 149/2006

Articolo 15 – comma 5 – lettera b)

È aggiunto il seguente periodo:

*Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i **produttori sostengono**, a titolo individuale, **gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1 ° luglio 2002.***

PER I VEICOLI

Ma il proprietario del veicolo in quale luogo può depositare lo stesso?

- Se RADIATO con certificato del P.R.A.: area privata non soggetta ad uso pubblico – OGGI NON PIU’ !!!!!!!!!!!!!!! -
- Se sottoposto a sequestro/fermo: Circolare 12/8/2003 Ministero Interno: art. 193 4° comma non solo le depositerie autorizzate dal Prefetto ma “..l’organo di Polizia Stradale che accerta la violazione relativa alla mancata copertura assicurativa del veicolo ordina che la circolazione sulla strada del veicolo stesso sia fatta immediatamente cessare e che questo sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio ”

DECRETO 30 MARZO 2004 (in vigore dal 21/4)

Procedura transitoria per l'alienazione dei veicoli giacenti da oltre 2 anni alla data del 30/09/2003 presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione delle misure di sequestro purchè immatricolati per la prima volta da oltre 5 anni e privi di interesse storico e collezionistico, anche se non confiscati

Entro 5/5/2004 il Prefetto istituisce la commissione

I veicoli immatricolati da oltre 10 anni vanno rottamati...

CIRCOLARE MINISTERO INTERNO

29 APRILE 2004

**“Problemi interpretativi e applicativi
dell’art. 38, comma 2**

Ratio:

- 2) Eliminare i riflessi negativi che incidono sulla gestione finanziaria dello Stato, costretto a ingenti esborsi di risorse per la liquidazione delle rilevanti indennità di custodia.

- 4) Eliminare il degrado ambientale causato dal protrarsi nel tempo della custodia stessa che alle volte finisce per assumere aspetti di vera e propria pericolosità per la salute e l'incolumità dei cittadini.

La cessione riguarda i veicoli:

- 2) Immatricolati per la prima volta prima del 30 settembre 1998;
- 3) Non dichiarati di interesse storico o collezionistico;
- 4) Affidati in custodia prima del 30 settembre 2001;
- 5) Tuttora in giacenza presso le depositerie, a seguito dell'applicazione della misura del sequestro e di altre sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada, ovvero non alienati per mancanza di acquirenti, anche se non confiscati.

Tale procedura straordinaria si applica, oltre che ai veicoli sottoposti a sequestro, anche ai veicoli dissequestrati e fermati, rimossi o bloccati, e confiscati ma non ritirati dall'avente diritto.

La procedura si dovrà concludere entro il 29 10 2004

La procedura straordinaria di trasferimento della proprietà al custode-acquirente si applica anche ai veicoli dissequestrati, fermati, rimossi o bloccati, ma non ritirati dall'avente diritto

I depositari dovranno consegnare, targhe e documenti, all'organo di polizia che ha disposto l'affidamento in custodia..... anche ai soli fini della rottamazione.....

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO

10 MAGGIO 2004

Fornisce le indicazioni operative e procedure da eseguire nell'ipotesi di fermo e sequestro amministrativo alla luce delle modifiche degli artt. 213, 214, 214 bis C.d.S.

In particolare: distruzione dei veicoli giacenti presso le depositerie.

DPCM 22 Dicembre 2004

**“Approvazione del Modello Unico di
dichiarazione ambientale per l’anno 2005
–cap. 1- Sezione veicoli a fine vita o fuori
uso”**

Corte di Cassazione Penale, 1 giugno 2005 (ud. 12 maggio 2005) n. 20518

***“ Sussiste la violazione di cui all’art. 51,
comma 3, D.Lvo n° 22/1997, per aver
realizzato e comunque gestito una
discarica di veicoli a motore in assenza di
autorizzazione”***

Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149

“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso”

Definito

**CODICE DI ECOCONDOTTA
DEI VEICOLI A FINE VITA**

Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149

Novita':

- Nuovo sistema di ecogestione dei veicoli a fine vita**
- A partire dal 2007 i cittadini potranno restituire gratuitamente l'auto da demolire a un concessionario o a un impianto di demolizione**
- Saranno i produttori a garantire la disponibilità di un sistema, distribuito sul territorio nazionale, presso il quale il trattamento avverrà secondo regole rispettose dell'ambiente, facilitando al massimo il recupero di ricambi e di materiali riciclabili quali ferro, vetro, gomma e plastica**

Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149

Novità:

- Impossibilità di effettuare la radiazione per circolazione su area privata, al fine di impedire l'abbandono dei veicoli sulle strade, o forme di trattamento inadeguate che hanno messo a rischio l'ambiente**
- Eliminazione delle pratiche illegali legate alle esportazioni verso paesi che non garantivano la sicurezza e la regolarità**
- Con questa norma l'Italia recepisce tutte le direttive europee nel campo dei rifiuti in materia di veicoli a fine vita, colmando un ritardo che durava da oltre 10 anni**

Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149

Novità:

- Prevede l'estensione del campo di applicazione della disciplina dei veicoli con tre ruote**
- L'organizzazione di un sistema di raccolta dei ricambi**
- L'allargamento della responsabilità dei produttori**
- Ritocchi alla modulistica per la dichiarazione annuale MUD**

Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149

**MODALITA' CON CUI AVVIENE LA
CANCELLAZIONE AL PRA del veicolo fuori uso**

•In nuovo comma 8 dell'art. 5 /209 stabilisce:

•La cancellazione può avvenire, esclusivamente, a cura del titolare del centro di raccolta senza oneri di agenzia a carico del detentore del veicolo

•Entro 30 gg. dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, i soggetti abilitati a cui è stato consegnato il veicolo debbono restituire il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe

•Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal PRA solo previa presentazione di copia del certificato di rottamazione

Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149

LA PIU' GROSSA NOVITA'

**FACILE CONFERIMENTO DEL VEICOLO FUORI
USO A COSTO ZERO**

Resta, ad oggi, ancora tutto da definire.

**Significa creare un mercato in grado di
assorbire i materiale provenienti dai centri di
raccolta o dagli impianti di trattamento in
maniera da facilitare il loro reimpiego o
recupero da parte degli operatori economici**

PNEUMATICI USATI E PNEUMATICI FUORI USO

DECRETO MIN. 09.01.2003

OCCORRE ESAMINARE I CONCETTI DI “PNEUMATICO FUORI USO” E “PNEUMATICO USATO”

GIA LA LEGGE 179/2002 (“collegato ambientale alla Finanziaria 2002”) era intervenuta a sostituire le parole “pneumatici usati” indicati all’allegato A.2 del D.lvo 22/97, con le parole “pneumatici fuori uso” indicando – al Min. Amb. di procedere alle necessarie modifiche al D.M. 5 febbraio 1998.

In forza di di tale norma è avvenuto l’aggiornamento tramite il D.M. 9 gennaio 2003.

CODICE CER

prima:pneumatici USATI adesso:pneumatici FUORI USO²¹⁶

.. ..ossia non più utilizzabili per la
ricostruzione che **LI RENDA SERVIBILI PER
L'UTILIZZO ORIGINARIO....**

(teoria prevalente)

USATI

Devono quindi poter essere “**RIUTILIZZATI**” e
riacquisire la loro natura originaria –
RICOSTRUZIONE BATTISTRADA

(..ma non è sempre così..)



...pertanto, oggi, i controlli risultano più complicati.

**...es. controllo a veicolo che trasporta pneumatici...
sono usati? (quindi merci) sono fuori uso? (quindi
rifiuto) ??????????**

**... occorre VERIFICA E CONTROLLO DEGLI
STOCCAGGI, ACCERTARE IN CONCRETO
PROVENIENZA, DESTINAZIONE,
STRUTTURA DEL MITTENTE, STRUTTURA
DEL DESTINATARIO...**

Il regime autorizzativo

Autorizzazione all'impianto ed autorizzazione all'esercizio dell'attività

Norma di riferimento:

- *Articoli 208 e 209 del D.l.vo 152/06;*
- *Articolo 15 del D.L.vo 209/03;*

D.M. 265 DEL 2 SETTEMBRE 2006

REGOLAMENTO RECANTE TABELLE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' SPETTANTE AL CUSTODE DEI BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO. ARTICOLO 59 DEL D.P.R. 20 MAGGIO 2002, N. 115

Indennità per la **custodia** dei veicoli a motore : da € 1,06 per l'area scoperta, a € 2,79 per la custodia in area coperta e chiusa

Indennità per il **traino ed il deposito** in depositaria: da € 40 per i motoveicoli e ciclomotori, a € 80 per gli autocarri